

Cagliari, 06 Agosto 2019

Prot. n. 139

ORGANO DI CONTROLLO NELLE COOPERATIVE

Nuovi parametri che determinano l'obbligo di nomina

Il Decreto sblocca cantieri¹ ha modificato le **soglie oltre le quali scatta l'obbligo di Il nomina degli organi di controllo** nelle s.r.l. e nelle società cooperative, incidendo sull'art. 379 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza², oggetto della nostra precedente circolare n. 52 del 2 aprile 2019.

Nuovi limiti per la nomina

Il Decreto in oggetto ha modificato nuovamente il comma 3 dell'articolo 2477 del Codice Civile, innalzando i parametri oltre i quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Secondo i nuovi limiti, **la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria** quando la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per **due esercizi consecutivi** supera almeno **uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro;**
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro;**
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**

inoltre le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l'organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi, ai sensi dell'art. 2543 c.c.; a questo proposito non si considerano strumenti finanziari partecipativi le azioni di sovvenzione e i titoli che attribuiscono la qualità di socio finanziatore.

Il Decreto in esame conclude un iter legislativo articolato, per opportuna conoscenza riportiamo uno schema di confronto tra i limiti attuali e quelli disposti dalla disciplina previgente:

Previgente normativa ante D.Lgs. n. 14/2019	D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)	Decreto sblocca cantieri – DISPOSIZIONI ATTUALI
<ul style="list-style-type: none"> • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni; • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni; • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni; • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni; • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità 	<ul style="list-style-type: none"> • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni; • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni; • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

La nuova disposizione si applica a tutte le società cooperative, a prescindere dalla loro disciplina di riferimento S.p.A. o S.r.l. Vediamo per ciascun modello l'assetto dei controlli applicabili.

¹ Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 convertito nella Legge 14 giugno 2019 n.55

² Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14

COOPERATIVE SPA ORGANO DI CONTROLLO

Nuovi parametri che determinano l'obbligo di nomina

Cooperative che applicano modello SPA³

Come noto nelle cooperative che applicano il modello SPA è sempre obbligatoria la revisione legale dei conti che viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione;

la nuova disciplina impone oggi, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei parametri sopra indicati, la nomina anche un organo di controllo rappresentato dal collegio sindacale in forma collegiale; i sindaci del collegio sindacale possono esercitare anche il controllo legale dei conti in alternativa al revisore legale dei conti, se sono tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e se lo statuto non prevede diversamente.



In sintesi

Modello SPA nei casi in cui non si superano i parametri di cui all'art. 2477

Revisore legale dei conti o società di revisione	NOMINA OBBLIGATORIA
Collegio sindacale collegiale	NOMINA FACOLTATIVA SE NON PREVISTO DIVERSAMENTE IN STATUTO

Modello SPA nei casi in cui si superano i parametri di cui all'art. 2477⁴

Ipotesi 1

Revisore legale dei conti o società di revisione	NOMINA OBBLIGATORIA
Collegio sindacale collegiale	NOMINA OBBLIGATORIA

Ipotesi 2 alternativa alla precedente

Collegio sindacale collegiale con funzioni di revisione legale dei conti, formato quindi da sindaci iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.	NOMINA OBBLIGATORIA
--	----------------------------

³ Il modello applicato (SPA o SRL) è esplicitamente indicato nello statuto sociale, in genere nel primo o nell'ultimo articolo dello statuto.

⁴ per **due esercizi consecutivi** supera almeno **uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro;**
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro;**
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**

inoltre le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l'organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi, ai sensi dell'art. 2543 C.C, a questo proposito non si considerano strumenti finanziari partecipativi le azioni di sovvenzione e i titoli che attribuiscono la qualità di socio finanziatore.

COOPERATIVE SRL ORGANO DI CONTROLLO

Nuovi parametri che determinano l'obbligo di nomina

Cooperative che applicano modello SRL⁵

Le cooperative che applicano il modello SRL hanno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, collegio sindacale o revisore legale, se previsto dallo statuto o al superamento dei parametri di cui all'art 2477 c.c.



In sintesi

Modello SRL nei casi in cui non si superano i parametri di cui all'art. 2477: NESSUN OBBLIGO

Revisore legale dei conti o società di revisione	NOMINA FACOLTATIVA SE PREVISTO IN STATUTO
Collegio sindacale collegiale o Sindaco unico	NOMINA FACOLTATIVA SE PREVISTO IN STATUTO

Modello SRL nei casi in cui si superano i parametri di cui all'art. 2477⁶

Ipotesi 1

Collegio sindacale collegiale o Sindaco unico con funzioni di revisione legale dei conti, formato quindi da sindaci iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. **NOMINA OBBLIGATORIA**

Ipotesi 2 alternativa alla precedente

Collegio sindacale collegiale o Sindaco unico <u>senza funzioni di revisione legale dei conti</u>	NOMINA OBBLIGATORIA
Revisore legale dei conti o società di revisione	NOMINA OBBLIGATORIA

Ipotesi 3 alternativa alle precedenti

Revisore legale dei conti o società di revisione

Quest'ultima ipotesi per quanto legittima presenta a tutt'oggi alcune criticità interpretative su cui si attende un eventuale pronunciamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

⁵ Il modello applicato (SPA o SRL) è esplicitamente indicato nello statuto sociale, in genere nel primo o nell'ultimo articolo dello statuto.

⁶ per **due esercizi consecutivi** supera almeno **uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro;**
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro;**
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**

inoltre le cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l'organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi, ai sensi dell'art. 2543 C.C, a questo proposito non si considerano strumenti finanziari partecipativi le azioni di sovvenzione e i titoli che attribuiscono la qualità di socio finanziatore.



Attenzione

Ricordiamo che è obbligatoria l'applicazione delle norme sulle S.P.A., con modifica statutaria per le cooperative che applicano le norme sulle S.R.L., nel caso in cui si superano i seguenti parametri:

19 soci

Euro 1.000.000,00 di attivo dello stato patrimoniale

Termini entro cui provvedere alla nomina, esercizi di riferimento e cessazione dell'obbligo

Per entrambe le casistiche, srl e spa, i termini entro i quali provvedere all'adempimento rimangono invariati rispetto a disposto dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, già anticipato nella nostra precedente circolare sopra menzionata; in specifico:

- qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, ovvero qualora l'impresa superi anche solo uno dei limiti di cui al punto c), la stessa dovrà, **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui viene rilevato il superamento dei limiti sopra predetti**, procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- la verifica dei parametri deve essere eseguita con riferimento ai due esercizi precedenti, **2017 e 2018** (<2016/2017 - 2017/2018> ovvero <2017/2018 - 2018/2019> per le cooperative che non seguono il criterio dell'anno solare a seconda della chiusura del proprio esercizio);
- **le s.r.l. e le società cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019**, quando ricorrano i requisiti sopra menzionati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare lo statuto alle vigenti disposizioni, **entro il 16 dicembre 2019**. La modifica dello statuto potrebbe essere evitata nel caso in cui vi sia un richiamo generico all'art. 2477 c.c o alla normativa vigente.
- l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei limiti di cui sopra.



In sintesi

Entro il 16 dicembre 2019, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico si pronunci sugli aspetti ancora controversi, **le cooperative dovranno:**

- 1. verificare se ricorre l'obbligo di adeguamento dello statuto al nuovo art. 2477 c.c.;**
- 2. nominare l'organo se ne ricorre l'obbligatorietà**

Nel rimanere a disposizione per maggiori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Per Confcooperative Cagliari

Arianna Arca

Per il Centro Servizi Co.As.Co

Ignazio Puligheddu